

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE TK UP - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIALE SAN TEODORO
3

Numero REA: CT - 478436

Codice fiscale: 06208810876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Allegato A
Repertorio 282
Raccolta 218

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di Catania la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale TK UP - ETS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e sulle imprese sociali, nonché le disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 (cosiddetto "Codice Del Terzo Settore") e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina anzi richiamata.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità

rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli

interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto ogni attività a carattere socio-educativo e assistenziale e socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91: istituzioni e/o gestioni di nido d'infanzia o asili nido, asili di caseggiato, micro-asili aziendali, micronido, spazio giochi per bambini e centri per bambini e famiglie nonché servizi ausiliari per l'assistenza e orientamento ai bambini, tenendo presenti gli aspetti educativi e pedagogici;

gestione e organizzazione di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, università e master con tutti i servizi connessi;

gestione e organizzazione di attività educative, ludiche, compresi quelli di baby-parking e baby-sitter (anche al domicilio), formative, didattiche e di istruzione anche in collaborazione con scuole, enti, cooperative, fondazioni ed istituzioni;

attività socio-ricreative, grest estivi, campi scuola, feste, e attività di animazione presso la struttura della cooperativa o presso terzi;

attività di post-scuola, dopo-scuola (anche al domicilio), di assistenza scolastica ed attività para scolastiche;

servizio di sostegno scolastico per integrare ed ampliare le conoscenze di quanti non hanno raggiunto gli obiettivi per loro stabiliti e per minori disabili sia psichico che fisico con disturbo dell'apprendimento;

promozione di collaborazioni con altri istituti scolastici, pubblici e/o privati, per la realizzazione di programmi di attività didattico-pratico-manuali;

organizzazione e gestione di corsi di lingua straniera e organizzazione di viaggi studio all'estero;

sostegno alla costituzione di corsi di educazione permanente, di formazione professionale e di riqualificazione, così da favorire l'affermazione del diritto allo studio;

organizzazione e gestione di corsi professionali promossi e finanziati da enti pubblici, associazioni, privati, dalla Unione Europea, o dalla medesima cooperativa;

realizzazione, gestione ed organizzazione di corsi di orientamento, qualificazione e perfezionamento di personale tecnico, e per i propri soci al fine del conseguimento di

diplomi specifici e qualifiche professionali, per le attività connesse all'oggetto sociale;

organizzazione di piani di studio, di ricerca, di sensibilizzazione e di educazione sulle problematiche del minore e di ogni altra categoria di persone svantaggiate, attraverso convegni, corsi, mostre e conferenze;

promozione, organizzazione e gestione di servizi di trasporto per la frequenza scolastica di ogni ordine e grado, di centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno e altre strutture similari;

organizzazione di iniziative di animazione del tempo libero quali le attività ricreative e culturali quali ad esempio: attività teatrali, corsi di pittura, corsi musicali e canto, corsi di terapia occupazionale, ippoterapia, arteterapia, ergoterapia, laboratori di lettura ad alta voce e laboratori ludici didattici;

promozione e gestione di soggiorni estivi e invernali finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico degli utenti come realizzazione e gestione di colonie marine e montane, soggiorni vacanze, gite, gruppi ricreativi e residenziali estivi;

promuovere, organizzare e gestire corsi per l'attività motoria, corsi di istruzione e coordinamento per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica formativa sportiva;

servizi di consulenza e sostegno psicologico e riabilitazione cognitiva;

servizi di supporto assistenza e accompagnamento educativo di detenuti ad intra ed extra muraria nonché collaborazione con istituti penitenziari per adulti e minori;

progetti di inserimento sociale e di messa alla prova segnalati dal Tribunale;

attivazione di equipe psico-pedagogica per tutti i servizi ove sono previsti professionalità in grado di supportare ed evidenziare terapie ed interventi opportuni anche con l'ausilio delle pubbliche amministrazioni;

gestione di centri di ospitalità per gruppi, famiglie ed extracomunitari ed organizzazione di attività per il tempo

libero;

gestione di servizi domiciliari e/o residenziali destinate a minori, disabili, inabili ed anziani e soggetti in genere incapaci di provvedere da sé anche solo parzialmente alle normali necessità della vita individuale e sociale causa deficienza fisica o psichica;

attività e servizi di riabilitazione, di telesoccorso, di trasporto disabili ed accompagnamento;

collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte all'educazione e alla formazione, alle attività di sviluppo turistico e locale;

promozione, organizzazione e realizzazione di centri di aggregazione giovanile al fine di recuperare soggetti portatori di handicap, in stato di disagio sociale ed ambientale od in stato di devianza;

gestione di strutture diurne e residenziali per portatori di handicap, minori e/o giovani che si trovano in situazioni di bisogno sociale, relazionale, economico, familiare, educativo o a rischio di devianza o in situazioni di disagio;

realizzazione, organizzazione e gestione di case-famiglia, convitti e semiconvitti;

erogazione di servizi ricreativi di assistenza per disabili residenziali e non;

assistenza domiciliare per anziani autosufficienti e non, assistenza infermieristica, accompagnamento con mezzi idonei per il disbrigo delle pratiche varie, erogazione di servizi ricreativi;

promozione, organizzazione e gestione di servizi sociali, culturali, formativi e ricreativi comunque utili alla crescita e formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, corsi per neomamme e per la genitorialità, curando la collaborazione, lo scambio d'esperienze e d'adesione ad organismi associativi con scopi analoghi.

La Cooperativa ha come oggetto ogni attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91:

La gestione di pubblici esercizi, bar, chioschi, ristoranti, pizzerie, trattorie ed ogni pubblico locale atto alla somministrazione di bevande e alimenti;

Lo svolgimento di attività di ristorazione, anche da asporto, servizio di catering e di chef a domicilio;

Gestire o condurre, sia direttamente che per conto terzi, alberghi, pensioni, centri congressuali, centri termali, villaggi turistici, campeggi, rifugi, posti di ristoro, agriturismi, fattorie didattiche, residences, affittacamere, case per ferie, ostelli ed ogni altro locale destinato all'alloggio o ricezione di persone;

Realizzare e gestire SPA, centri di salute e di benessere fisico-psichico e spirituale;

Gestione di attività e servizi turistici e promozionali del territorio del suo ambiente e tradizioni, anche attraverso la gestione di esercizi di guida turistica;

Servizi di pulizia, bonifica, disinfestazione, derattizzazione in edifici pubblici, aziende, condomini, aree demaniali, spiagge, aree di verde attrezzato;

Pulitura, bonifica, manutenzione e recupero ambienti degradati;

Servizi di recupero ambientale, manutenzione del verde, risanamento di strutture urbane, rimboschimento di aree pubbliche o private, disinquinamento di zone agricole ed Industrializzate;

Servizi di disbrigo pratiche;

Produzione e commercializzazione di manufatti in ceramica, cuoio, carta, legno, materiali ferrosi;

Servizi di manutenzione del verde urbano;

Servizi di animazione ed organizzazione di eventi e spettacoli;

Servizi per l'utilizzazione del tempo libero con particolare attenzione agli aspetti culturali e sociali anche gestendo sia in proprio che in collaborazione, musei e luoghi di interesse culturale ed artistico nonché impianti per il tempo libero e altre strutture della ristorazione e ricreazione nonché operando nel turismo scolastico, metropolitano, itinerante, congressuale e della terza età;

Gestione di biblioteche pubbliche e private nonché la gestione di librerie;

Promuovere e valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, monumentale, archeologico, enogastronomico del territorio;

Organizzare e curare iniziative di turismo congressuale, convegni, "meetings", mostre, fiere, incontri, manifestazioni etc., compresi tutti i servizi connessi (tecnici e non), di assistenza turistica, di animazione turistica, culturale, del tempo libero, dei servizi sociali;

Realizzare e gestire strutture turistiche ricettive e ristorative con annesse aree riservate alla "caccia", "pesca-turismo" e al "maneggio";

Realizzare e gestire centri di cultura artistica, musicale, spettacoli teatrali, cinematografici, televisivi e radiofonici, ove elaborare e rielaborare qualsiasi opera dell'ingegno letterario, musicale o di altro genere e inclusi corsi di formazione autorizzati e non;

Gestire agenzie viaggi, turismo e turismo rurale, trasporti turistici di ogni genere, marittimi aerei terrestri, anche tramite e-commerce;

Istituire e gestire uffici di rappresentanza, di pubblicità, di promozione e assistenza di operatori turistici, di Enti pubblici e privati;

Gestire servizi di parcheggio in aree pubbliche o private;

Gestire servizi di deposito e custodia bagagli e merce per conto di privati e/o enti pubblici;

Attività di trasformazione e conservazione e di prodotti agricoli propri o acquistati da terzi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi

sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più idoneo alle esigenze della cooperativa.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, in proprio o in imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo, dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa; possono essere soci anche quegli enti diversi dalle persone fisiche, con o senza personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento o comunque l'incentivo allo sviluppo delle cooperative sociali o che siano comunque in grado di concorrere alla realizzazione dell'oggetto e dello scopo sociali.

Art.6 - Soci speciali

(lavoratori e/o "in formazione")

L'Organo di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori

in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1 della l. 381/1991, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 della l. 381/1991, l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La durata del periodo di formazione o inserimento è stabilito in anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo Amministrativo, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo periodo.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, nei limiti comunque consentiti dalla legge e dal presente statuto (articolo 21), anche in misura inferiore ai soci ordinari e in rapporto alla loro partecipazione all'attività sociale, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non

spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dallo statuto.

I soci speciali non possono rappresentare in assemblea altri soci e non possono determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.

Art.7 - Soci volontari

La cooperativa potrà istituire una sezione soci che svolgono attività di volontariato a supporto e non in sostituzione dei soci ordinari e dei soci speciali.

Il numero dei soci volontari non potrà superare il numero previsto dalla normativa in vigore.

L'attività dei suddetti soci verrà disciplinata da un apposito regolamento interno. Essi potranno partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Art. 8 - altri soci

Con regolamento interno, la società potrà prevedere e disciplinare ulteriori categorie di soci, compatibilmente con il principio della parità di trattamento dei medesimi, tra le quali - a titolo solo esemplificativo - quelle dei "soci fruitori" e dei "soci sovventori".

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a)- se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;
- b)- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c)- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d)- l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e)- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f)- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sull'ammissione della domanda. Delibera

anche:

- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;
- l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con le stesse modalità ed i termini del capitale sociale;
- sull'eventuale tassa di ammissione;
- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la cooperativa.

L'Organo Amministrativo può respingere la domanda di ammissione nel caso in cui la società non abbia la capacità economica a soddisfare gli interessi dei soci, vecchi e nuovi, o nel caso in cui l'ammissione di nuovi soci non sia coerente con i piani di medio e lungo periodo della cooperativa.

La domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - potrà essere rigettata qualora l'esito positivo della stessa determini il superamento del limite previsto dall'art. 2519, comma 2 c.c., con l'obbligo in capo alla cooperativa di fare riferimento alla disciplina della S.p.A. e, conseguentemente, di modificare lo statuto.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

La delibera di ammissione diventerà operativa, verrà comunicata al socio ammesso e sarà annotata nel libro soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al presente articolo.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto dal presente statuto e da eventuali deliberazioni assembleari. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto

dalla sua immediata annotazione nel libro soci cooperatori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento adottato dalla società cooperativa.

La stessa procedura per l'ammissione dei soci speciali verrà adottata per i soci volontari.

I soci cooperatori ammessi saranno tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dallo statuto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a non aderire ad altri enti o comunque a consorzi che, direttamente o indirettamente, possano svolgere attività concorrente con quella della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.11 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.12 - Incompatibilità

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art.13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art.14 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta

giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente statuto.

Art.15 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;
- d) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di due volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 12;
- g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- i) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro non subordinato sia dichiarato inadempiente con conseguente risoluzione del contratto;
- l) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo

indegno di appartenere alla cooperativa;

m) che sia oggetto di provvedimenti giudiziari, in base agli articoli 2286 e 2288 c.c.;

n) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante con l'adempimento previsto dal primo comma del successivo articolo 16 e con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art.16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione del rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione può attivare le procedure arbitrali previste dallo statuto.

Art.17- Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale

assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art.18 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto e dell'art. 2535 c.c..

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure statutarie. In mancanza si provvede alla liquidazione con le modalità e i tempi previsti dallo statuto.

Art.19 - Termini di decadenza

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b)- dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione previsti dallo statuto;
- c)- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d)- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
- e)- dalla riserva straordinaria;
- f)- dalle eventuali ulteriori riserve;
- g)- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- h)- dall'eventuale tassa di ammissione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% ovvero ad enti del Terzo Settore di cui già all'art. 5 del presente statuto e dalla normativa in materia di cooperazione sociale;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla normativa in materia di cooperazione sociale;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo, nonché nei limiti previsti dal presente statuto e dalla normativa in materia di cooperazione sociale;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, nonché nei limiti previsti dal presente statuto e dalla normativa sulla cooperazione sociale;

f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 20, nei limiti previsti dall'anzi citato articolo, nonché nei limiti previsti dal presente statuto e dalla normativa sulle imprese sociali;

g) la restante parte a riserva straordinaria previste dal

presente Statuto.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico, l'erogazione del ristorno nei limiti consentiti e le finalità proprie degli enti del Terzo Settore.

Art. 23 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare:

- a) il tipo di scambio mutualistico;
- b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;
- c) i limiti previsti dalla normativa in vigore e, in particolare, anche dal presente statuto.

I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale.

Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno ripartiti i ristorni.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione;

l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;

l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 s.m.i.;

la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;

l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore;

le modificazioni dell'atto costitutivo;

la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato;

la delibera inerente all'eventuale stato di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001;

l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni;

l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;

le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 26 (Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dal presente Statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 28.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; anche i soci cooperatori persone giuridiche hanno un solo voto qualunque sia l'ammontare della partecipazione posseduta.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la

convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,

gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento

del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all'art. 828bis c.p.c., nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

tre, per le altre controversie;

nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 828ter c.p.c.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 828ter c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato secondo quanto previsto dal presente statuto;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n. 59 ovvero agli Enti di cui all'art. 5 dello statuto, compatibilmente con la disciplina in materia di cooperazione sociale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Il Consiglio di amministrazione potrà elaborare regolamenti societari sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel caso tali regolamenti disciplinino i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, come nel caso del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, l'Assemblea delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

f.to Salvatore Grasso

f.to Lorenza Grasso

f.to Giuliana Gianino

f.to Giulia Sciuto notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette
al Registro delle Imprese. Esente da bollo